RISERVATO

ANCI EMILIA ROMAGNA

Proposta di modifica della normativa regionale sugli hobbisti
marzo 2017

I numeri tra parentesi collegano il testo alle motivazioni della proposta ANCI Emilia-Romagna

L.R. 24 maggio 2013, n. 4.	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 6 *Mercati e fiere.* 1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'*art. 27 del D.Lgs. n. 114 del 1998* si definiscono: c-bis) mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7-bis.	**Art. 6** *Mercati e fiere.* 1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'*art. 27 del D.Lgs. n. 114 del 1998* si definiscono: c-bis) mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, ~~le manifestazioni fieristiche~~ (7) e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli hobbisti (8) ~~gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3.~~ Si considerano "mercatini storici" le manifestazioni con hobbisti che si svolgono, in comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, da almeno 10 anni dalla data della delibera Giunta Regionale che ne istituisce l'apposito Albo. (2) In caso di fusioni tra enti locali, si fa riferimento alla popolazione del singolo Comune prima della fusione. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7-bis. La Regione istituirà con apposito atto un Albo dei "mercatini storici" della Regione Emilia Romagna
Art. 7 bis *Hobbisti* 1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).	**Art. 7 bis** *Hobbisti* 1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, ~~non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3,~~ vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi non esercitando l'attività commerciale in modo professionale, non sono in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 (8) e possono operare ~~solo~~ (7) nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).

2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).	2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. ~~È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).~~ (7)
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.	3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità, foto, ~~oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure del Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione~~ uno spazio per la validazione del Comune della Regione Emilia Romagna nel quale l'interessato comunica di voler iniziare tale attività, nonchè appositi spazi per le vidimazioni dei comuni in cui si svolgono i mercatini a cui gli hobbisti partecipano. (1) Ai soggetti per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni, o che abbiano perso i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutti i mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis). (3)
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.	4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo ~~e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo~~. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune ~~revoca il titolo abilitativo costituito dal~~ competente pronuncia la decadenza del tesserino.
5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.	5. Il tesserino identificativo è ~~rilasciato~~ validato (1) ~~per non più di~~ una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo ~~di due anni, anche non consecutivi, nell'arco~~ di cinque anni anche non consecutivi (6); la validazione del tesserino è effettuata dal comune che ha ricevuto la relativa comunicazione dopo ver effettuato la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. (1) ~~tale tesserino~~ la validazione, ~~il cui~~

	~~rilascio è soggetto~~ può essere soggetta al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria stabilita dal comune, ~~pari a~~ fino ad un massimo di euro ~~200,00~~ 50,00 (5), il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.	Esaurito il suddetto periodo di ~~due~~ cinque anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve ottenere il rinnovo del tesserino, sulla base di quanto disposto con apposito atto dalla Giunta regionale, (6) o munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.	6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3: a) partecipano ad un massimo di ~~dieci~~ trenta manifestazioni l'anno nei mercatini storici o nei comuni oggetto di fusione negli ultimi 5 anni dall'entrata in vigore della legge e quindici manifestazioni l'anno negli altri mercatini. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi; b) ~~e~~ non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.	7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. ~~Anche~~ Nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, ~~l'attività di controllo e di vidimazione spetta al~~ il Comune ospitante stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. (4a)
8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da	8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da

inviare annualmente alla Regione.	pubblicare sul sito del comune e da inviare annualmente alla Regione. La regione predispone un portale sul quale vengono registrate periodicamente le presenze degli hobbisti nei mercatini regionali. Per i mercatini storici l'invio dei dati costituisce condizione per l'inserimento nell'Albo regionale. (3)
9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.	9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00;	10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro ~~100,00~~; 250,00 (4b);
in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni.	~~in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00~~ (4c). ~~Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.114 del 1998, e relative sanzioni.~~ *Gli hobbisti devono esporre il prezzo indicativo della merce posta in vendita, anche cumulativamente per oggetti simili o di valore equiparabile.* (4d)
Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.	~~Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.~~(4c)
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con	11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con

l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).	l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:	12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ~~250,00~~ 50,00 (4e) a euro 1.500,00 a nei seguenti casi:
a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;	a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;	~~b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;~~ (4)
c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.	~~c)~~ b) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro ~~100,00~~ 250,00.(4b)
	c) mancata esposizione del prezzo indicativo della merce posta in vendita, anche cumulativamente per oggetti simili o di valore equiparabile. (4d)
13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.".	
13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo: a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto; b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale; c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.	
	13 ter. I Comuni inviano alla regione dall'1 al 31 gennaio di ogni anno una nota di riepilogo indicante il numero complessivo dei tesserini validati e delle decadenze pronunciate nell'anno

	precedente; (1) 13 quater. I Comuni che organizzano le manifestazioni con hobbisti a) effettuano controlli a campione al fine di impedire la partecipazione ai mercatini degli hobbisti di soggetti che, per gli aspetti organizzativi o la tipologia e la quantità delle merci esposte, possano far presumere lo svolgimento dell'attività con carattere imprenditoriale; sussistendone i presupposti, inviano segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa tra ANCI Emilia-Romagna e l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna del 16.10.2008. (3)